

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO: "RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI SEDE DELLE STAZIONI CARABINIERI PARCO SITE IN FARINDOLA E CARPINETO DELLA NORA."

CIG: **9214029943** CUP: **E11G2100000005**

PREMESSO

che, il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico ha concesso, all'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, un finanziamento di € 517.385,00 per la ristrutturazione delle Stazioni Carabinieri Parco di Farindola e Carpineto della Nora;

che, il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga previa verifica della carenza di personale dipendente idoneo allo svolgimento del servizio, con Determina n° XXX/APPA/2022 del XX.05.2022 ha indetto una procedura telematica aperta, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. – da esperirsi sulla piattaforma accessibile dal portale <https://gransassolagapark.acquistitelematici.it/> volta ad individuare un operatore economico, in possesso dei necessari requisiti, cui affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori, per la misura contabilità coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento denominato "RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI SEDE DELLE STAZIONI CARABINIERI PARCO SITE IN FARINDOLA E CARPINETO DELLA NORA."

che, previo esperimento della procedura telematica aperta, con un importo posto a base di gara pari ad € **59.217,01** IVA e oneri previdenziali esclusi, il servizio è stato aggiudicato – con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa- in favore dell'operatore economico _____

con il ribasso del ____ % come da offerta economica allegata al presente contratto.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il giorno ____ del mese ____ dell'anno 2022 presso la sede legale del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di Assergi – L'Aquila (AQ), sita in via del Convento s.n.c., sono presenti:

Il Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Ing. Alfonso Calzolaio (di seguito denominato Ente), C.F. 93019650667 e P. I.V.A. 01439320662, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente e che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente stesso;

l'operatore economico _____

forma giuridica _____

sede legale _____

CF _____ partita IVA _____

Pec: _____

STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

L'Ente Parco affida all'operatore economico _____ di seguito denominato "affidatario" l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, per la direzione dei lavori, misura, contabilità, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativamente all'intervento di RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI SEDE DELLE STAZIONI CARABINIERI PARCO SITE IN FARINDOLA E CARPINETO DELLA NORA".

L'incarico dovrà essere svolto nel pieno rispetto del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, del DPR 207/2010 per la parte vigente e in particolare gli articoli da 24 a 43, del Decreto del Ministro per le Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n° 49, del D.Lgs 81/2008 e ss.mm. e ii. e di tutte le vigenti norme in materia di opere pubbliche nonché alle indicazioni che verranno fornite dal Responsabile del Procedimento.

Il progetto dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità e dimensione.

L'incarico comprende l'esecuzione di tutte le prestazioni e la predisposizione di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento di autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari alla cantierabilità delle opere da parte degli Enti competenti. L'affidatario si impegna ad introdurre tutte le modifiche al progetto elaborato – per ciascuno dei livelli di progettazione - che si rendessero necessarie in relazione ai pareri che interverranno prima della rispettiva approvazione senza che ciò comporti incremento di onorario, nei termini che verranno impartiti dal Responsabile del Procedimento.

Il progetto, a seguito dell'approvazione, resterà di proprietà piena ed esclusiva dell'ente Parco che potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere o meno alla realizzazione delle opere ed a introdurvi, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie senza che dall'affidatario possano essere sollevate eccezioni di sorta.

In fase di esecuzione dei lavori, all'affidatario fanno carico tutte le attività di:

1. Direzione dei Lavori e tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti, comprese le comunicazioni di inizio e fine lavori agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni, agli enti previdenziali, all'ASL locale;
2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento al controllo del rispetto del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore

3. Contabilizzazione delle opere;

4. Liquidazione dei lavori;

5. Assistenza giornaliera di cantiere mediante adeguato dimensionamento e organizzazione dell'ufficio di Direzione Lavori.

6. Aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalazione tempestiva, al Responsabile del Procedimento, delle eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali con proposta dei necessari interventi correttivi;

7. tenuta dei Registri Contabili di cantiere e di tutta la documentazione tecnica ed epistolare nonché i verbali di riunione dalla consegna dei lavori fino alla ultimazione.

8. verifica costante circa il possesso della regolarità, da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

9. verifica costante della validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

10. segnalazione, al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 174 del DLgs 50/2016.

L'affidatario assume la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

L'affidatario è tenuto a presentare, al Responsabile del Procedimento, un rapporto mensile sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;

All'affidatario è demandata l'emanazione di ordini di servizio, verso l'esecutore dei lavori, in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;

L'affidatario si impegna a produrre, a lavori ultimati, una planimetria quotata e aggiornata dei luoghi d'intervento.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Ente committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto formale del committente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro sono a carico dell'affidatario.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del procedimento.

Art. 2 MODALITA' -TERMINE DI CONSEGNA - PENALI

Il termine stabilito per l'espletamento del servizio è il seguente:

1. consegna degli elaborati relativi alla diagnosi energetica degli edifici entro 60 (sessanta) giorni dalla data notifica di avvio delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento ;
2. consegna degli elaborati relativi al progetto definitivo entro 60 (sessanta) giorni dalla data notifica di avvio delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento;
3. consegna degli elaborati relativi al progetto esecutivo entro 30 (trenta) giorni) dalla data notifica di avvio delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento

L'affidatario è tenuto a consegnare n° 2 copie cartacee per l'Ente ed un numero di copie che verrà stabilito in base ai nulla osta, autorizzazioni ed altri pareri da acquisire per l'approvazione del progetto.

L'affidatario è inoltre tenuto a consegnare una copia in formato digitale su supporto CD-ROM o DVD in formato pdf con firma digitale e in formato editabile.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo contrattuale. Il ritardo nella consegna oltre 30 giorni sarà considerato grave inadempienza e potrà comportare la rescissione del contratto salvo verifica del danno subito dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Le prestazioni si concluderanno con l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 3. OBBLIGHI LEGALI E RESPONSABILITÀ

L'affidatario è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

L'affidatario risponde direttamente di ogni attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati, sollevando l'Ente Parco da ogni responsabilità diretta e/o indiretta a qualsiasi titolo; ne consegue che egli si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell'art.2232 del codice civile.

L'affidatario dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, per sé e per i propri collaboratori di avere tutti i requisiti, abilitazioni, titoli prescritti dalla legge, e dalle norme regolamentari in materia per accettare il presente incarico e di poter contrarre con la pubblica amministrazione, consapevole delle

responsabilità a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci e/o reticenti, anche in relazione ai precetti di cui all'articolo 348 c.p..

Resta a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Ente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente medesimo, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi

ART. 4 CORRISPETTIVO DELL'INCARICO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L'ammontare complessivo del corrispettivo è pari ad Euro _____ oltre al contributo previdenziale e all'IVA come per legge.

Il corrispettivo comprende e compensa tutte le attività necessarie all'espletamento del servizio, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore comprese le attività per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante o gli Enti competenti, l'assistenza alla verifica nonché ogni altra attività tecnica o amministrativa necessaria

Il presente incarico si riferisce, secondo il D.M. 31.10.2013 n° 143 alle seguenti classi e categorie:

categoria "sistemazione naturalistica o paesaggistica" destinazione funzionale "opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie e al riassetto delle componenti biotiche e abiotiche" I.D. opere P.03 ;

Il corrispettivo potrà variare – in aumento o in diminuzione- entro il limite massimo del 20% in base alle prestazioni effettivamente rese.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato dal committente con le seguenti modalità:

- 30% del corrispettivo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo;
- 30% del corrispettivo a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo;
- 30% del corrispettivo proporzionalmente all'avanzare dei lavori;

il saldo a seguito dell'emissione del certificato di collaudo.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della fattura nei modi di legge.

Per quanto attiene alle procedure per effettuare i pagamenti a favore dell'affidatario, in base alla vigente normativa, l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 136/2010, in particolare si obbliga a riportare in ogni documento amministrativo e contabile il Codice C.I.G. e C.U.P. e a comunicare alla stazione appaltante le eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 10 (dieci) giorni dalla relativa variazione. Il pagamenti

sia in acconto che a saldo, relativi all'avvenuta prestazione, saranno effettuati tramite bonifico bancario trasmesso, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura alla Banca Tesoriera dell'Ente la quale provvederà, entro tre giorni lavorativi, al pagamento presso gli sportelli di qualsiasi filiale presente sul territorio.

Ogni altra forma di pagamento, che dovrà essere comunicata all'Ente, specificando le coordinate bancarie/postali (Codice IBAN Completo) e l'indirizzo per gli assegni, comporterà il costo bancario, di seguito riportato, a carico del beneficiario del mandato, così come previsto dall'art. 34, comma 1, DPR 97/2003:

- Operazioni di bonifico bancario e postale euro 4,00
- Assegno circolare non trasferibile € 6.40 (€2.50 +€ 3.90)

Tutte le attività oggetto del presente contratto si concludono con l'adempimento di tutte le prestazioni previste dal contratto stesso.

ART. 5 COPERTURE ASSICURATIVE

L'Affidatario risulta essere in possesso della polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.

ART. 6 VARIAZIONI DEL SERVIZIO

È facoltà dell'Ente Parco introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto.

Sono fatte salve le modifiche per cui si renda necessario il ricorso all'applicazione della normativa relativa al "quinto d'obbligo" che disciplina i rapporti tra le parti nel caso di incremento o riduzione entro il quinto d'obbligo del valore di aggiudicazione dell'appalto, previsto per i contratti di lavoro, forniture e servizi, nonché le varianti sostanziali al progetto.

L'affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dall'Ente Parco.

ART. 7 RISOLUZIONE

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità sopra menzionate, si presentino tali da rendere insoddisfacente e/o inutile il servizio.

È dunque facoltà dell'Ente dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'affidatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- b) qualora l'ammontare della penale per ritardata esecuzione superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo del contratto;
- c) qualora l'affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato;
- d) in caso di liquidazione dell'affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;

ART. 8 – RECESSO

L'Ente Parco si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto in ragione di esigenze sopravvenute o di mutate necessità d'intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi dell'articolo 21 sexies, della Legge 241/1990, rimborsando all'affidatario il lavoro regolarmente eseguito fino alla data del recesso.

L'Ente Parco si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per il conseguente risarcimento del danno nel caso di violazione dei termini essenziali .

L'affidatario non è titolato ad esercitare il diritto di recesso nei confronti dell'Ente Parco, salvo ricorrere il caso di giusta causa, al sopravvenire di cui è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Parco, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di quest'ultimo, in coerenza con l'entità del quale si riserva ragione di eventuale rivalsa nei modi di legge nei confronti dell'affidatario, resta inteso che in caso di recesso privo di giusta causa sono dovuti i danni all'Ente.

Nel caso di recesso operato dall'Ente Parco, come dal l'affidatario per giusta causa, potranno essere riconosciuti all'affidatario, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute, i compensi convenuti per il livello di servizio sviluppato e prodotto, purché completo in ogni sua parte e favorevolmente istruito dal Responsabile del Procedimento, previa cessione del diritto di utilizzo e modificazione, senza vincolo alcuno, della documentazione presentata all'Ente Parco.

Qualora l'Ente Parco intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata A.R.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie, che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno deferite al Tribunale di L'Aquila.

ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l'Ente Parco.

ART. 11 SPESE CONTRATTUALI

La presente costituisce scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, ai sensi D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo, registro e tasse in genere, presenti e future conseguenti alla sottoscrizione della presente convenzione. Saranno altresì a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa, ogni onere fiscale di qualsiasi specie e natura conseguente al presente atto, con esclusione dell'I.V.A. e dei contributi, se dovuti, di cui all'art. 10, Legge 03.01.1981, n. 6.

ART. 12 DUVRI

Il presente contratto è sottratto all'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza ambientale, in quanto si tratta di prestazione di natura intellettuale

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI E DI CHIUSURA

Ai fini dell'espletamento del presente incarico l'affidatario dichiara, e con la sottoscrizione del presente atto, conferma:

- di essere in possesso dei requisiti soggettivi e professionali previsti dalla normativa vigente in materia , comprensivi di quello di cui all'art.98, del D.Lgs. 81/2008;
- di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali e di impegnarsi a non accettare alcun incarico in contrasto o in conflitto di interessi.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si richiamano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili e le norme in materia di lavori pubblici.

All'affidatario è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in base all'art. 1456 del C.C. ad eccezione di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 91, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Ogni comunicazione tra le Parti inerenti la modifica, l'integrazione, l'esecuzione del presente contratto deve avvenire per forma scritta, e inoltrata al protocollo dell'Ente Parco, anche in via informatica, fax o per posta elettronica certificata .

L'affidatario con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, è in capo all'Ente Parco dovrà trattare i suindicati dati nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza, oltre al pieno rispetto della proprietà dei diritti acquisiti dall'Ente Parco sull'opera intellettuale.

È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di

adempimento contrattuale con l'Ente Parco, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

Le Parti concordano che non sussistono condizioni vessatorie.

Il presente contratto viene redatto in doppio originale, ed è composta di numero __ fogli che le Parti hanno letto e confermato e che sottoscrivono in segno di completa ed espressa accettazione, senza alcuna riserva o eccezione di sorta.

Fatto, letto e sottoscritto.

Luogo e data ...

Il Committente

L'affidatario